IL NUOVO BILANCIO

Una visione d'insieme delle disposizioni del D. Leg. 9 aprile 1991, n. 127

Piero Mella

Parlare di bilancio oggi

Perché parlare di bilancio, oggi? Da sempre l'uomo faber, diventato uomo ricco, ha avuto necessità di rilevare la consistenza del proprio patrimonio e di quantificarne le variazioni, al fine di stabilire l'arricchimento o l'impoverimento subito per l'uso del patrimonio stesso. Da tempo immemorabile, quindi, l'uomo tiene i propri conti e redige un bilancio periodico della propria ricchezza.

Chi non ricorda la parabola dei talenti? Quando la ricchezza è fatta amministrare da altri, tenuti a redigere un rendiconto della gestione svolta sul patrimonio amministrato sono gli amministratori stessi.


La tecnica per la redazione del bilancio è ormai consolidata. Di vera contabilità, e di un'opera idonea a tale insegnamento, si può parlare già dalla fine del Quattrocento, per l'esattezza il 1494, quando viene redatto da Fra' Luca di Borgo (nato a Borgo San Lorenzo nel 1445) il trattato (dato poi alle stampe nel 1509) dal titolo Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità, che razionalizza nel Distintio IX la computistica e la metodologia contabile.

Se il bilancio non è uno strumento di oggi, perché parlarne ancora? Perché il fenomeno produttivo prevale sulla semplice gestione di patrimoni e il bilancio non è più un semplice rendiconto, ma diventa un vero e proprio modello conoscitivo della gestione produttiva attuata. Tale fenomeno non può più essere riguardato come fenomeno rientrante nella sfera del privato; la produzione coinvolge interessi così diffusi da diventare interessi dell'intera collettività, sia nazionale sia internazionale.

Il bilancio non è più un documento privato dell'imprenditore, e nemmeno un rendiconto degli amministratori ai soci di società, ma diventa un documento avente rilevanza sociale, pubblica. Per questo, gli Stati, in forme diverse e con differenti intensità, hanno posto vincoli alla redazione del bilancio e oggi la disciplina comune si è estesa a livello comunitario.

La disciplina moderna del bilancio di esercizio delle imprese non è, però, interessata alla logica contabile, alla meccanica della raccolta dei dati, ma pone la propria enfasi sulla logica interpretativa di questo documento amministrativo, sulla filosofia che deve essere sottesa alla sua redazione e sulla sua interpretazione.

Parlare di bilancio oggi è ancor più necessario proprio in quanto il nostro ordinamento giuridico è stato di recente ampiamente modificato nella disciplina del bilancio di esercizio per le imprese.



In queste note si vuole offrire una prima lettura delle norme del decreto legislativo 9 aprile 1991 (d'ora in avanti D. Leg. 127/91) che integra e modifica le disposizioni del Codice Civile in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato per le società aventi partecipazioni di controllo, al fine di armonizzare la nostra legislazione alla IV e alla VII Direttiva Cee. Rivolgerò l'analisi alle sole norme relative al bilancio di esercizio, limitando all'essenziale l'esame di quelle inerenti al bilancio consolidato. Ritengo però utile premettere alcune considerazioni.

Prima premessa: il bilancio può essere inteso in diversi modi

Sono state elaborate diverse definizioni di bilancio, tutte utili, che evidenziano diversi aspetti di questo documento. Tra le molte costruite dalla letteratura economico-aziendale e contabile risultano preminenti le seguenti:

- a) Definizione genetica: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo che accoglie, esponendoli ordinatamente, correlatamente e quindi unitariamente i valori di sintesi della contabilità generale, cioè i saldi dei conti di mastro. In termini equivalenti, si può definire il bilancio quale documento terminale (l'output) del processo di rilevazione di contabilità generale d'esercizio, documento strutturato, nella sua veste definitiva, dal soggetto operativo sulla base dei dati forniti dal rilevatore contabile; questa definizione può denominarsi genetica in quanto evidenzia l'origine, la genesi, le modalità di formazione del bilancio in relazione al processo di contabilità generale.
- b) Definizione strutturale: il bilancio di esercizio è un documento amministrativo complesso, composto da due conti di sintesi: conto del reddito, o conto economico, e conto del capitale, o conto di stato patrimoniale, oltre che da altri documenti sistematicamente connessi, come nota integrativa, relazione degli amministrato-

ri, dei sindaci, degli organi di revisione (interna ed esterna), documenti di analisi di valori particolari (partecipazioni, movimentazione di titoli e di divise, in genere, saldi di rivalutazione ecc.), documenti di rielaborazione (fund flow statement, prospetto delle variazioni del capitale netto e così via); questa definizione può denominarsi strutturale in quanto pone l'accento sulla struttura del documento osservato, sulla sua composizione in termini di documenti elementari; denominiamo bilancio tecnico, o contabile, quello formato dal conto del reddito e dal conto del capitale, riservando il termine di bilancio aziendale per indicare il documento che rappresenta l'output informativo aziendale. c) Definizione funzionale: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo autonomo atto a dare evidenza all'entità e alla composizione sia del risultato economico sia del correlato capitale di funzionamento, al fine di fornire informazioni sull'andamento della gestione svolta ai soggetti interessati, sia interni sia esterni all'impresa. In quanto tale, il bilancio risulta modello e strumento di comunicazione e di informazione. Questa definizione può dirsi fun-

d) Definizione strumentale: il bilancio d'esercizio è il documento amministrativo che, rappresentando sia un rendiconto sia un modello quali-quantitativo della gestione svolta, consente ai terzi di attuare l'apprezzamento della gestione in esso rappresentata. Tale definizione si può denominare strumentale in quanto evidenzia le finalità conoscitive che il bilancio deve soddisfare: finalità di conoscenza a fini di apprezzamento.

zionale in quanto evidenzia la funzione e l'im-

piego del bilancio in termini di informazioni che

è in grado di fornire.

Sintetizzando le precedenti, con l'aiuto della figura 1 è possibile pervenire alla seguente definizione operativa: il bilancio d'esercizio è documento amministrativo autonomo che:

 a) può essere considerato in senso contabile o in senso aziendale;

- b) rappresenta, ex post, i risultati della trasformazione economica attuata dall'impresa in conformità con i risultati, ex post, del calcolo economico;
- c) ha conformazione definitiva nel rispetto di numerosi vincoli di varia specie, endogeni ed esogeni, dell'azienda;
- d) ha la finalità di consentire l'apprezzamento della gestione svolta anche attraverso il ricorso a complesse analisi, denominate analisi di bilancio.

La definizione è operativa in quanto indica sia il criterio sostanziale, fondamentale, di formazione (risultati di bilancio tendenti a coincidere con i risultati del calcolo economico), sia i criteri formali di redazione (deve conformarsi a vincoli numerosi), sia, infine, la fondamentale utilizzazione (apprezzamento della gestione).

SECONDA PREMESSA: IL BILANCIO PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN MODELLO DEL CALCOLO ECONOMICO E FINANZIARIO

Come è noto, due sono, fondamentalmente, le specie di valori rappresentate nel bilancio d'esercizio:

- a) valori che discendono dalle operazioni continuative di gestione ordinate in processi (costi e ricavi d'esercizio, entrate e uscite di cassa, incrementi e diminuzioni di debiti e di crediti commerciali ecc.);
- b) valori denominati di assestamento o di rettifica (o di integrazione o di storno e imputazione) che derivano dalle valutazioni di fine periodo attuate per raccordare i valori dell'esercizio di chiusura con quelli del successivo o dei successivi (quote d'ammortamento, rimanenze, ratei, risconti ecc.) secondo i principi della competenza economica e della correlazione tra costi e ricavi.

I valori della classe a), continuativi, trovano la loro genesi dalle operazioni della gestione, sia esterna, direttamente, sia interna, indirettamente.

La dinamica della gestione intesa in senso oggettivo dipende da due serie di fattori:

- 1) le decisioni che stanno a monte delle operazioni di mera esecuzione; sono attuate per il conseguimento degli obiettivi dell'imprenditore e risultano strutturate nei piani e programmi d'esercizio (formali o informali); si configura la gestione nell'aspetto soggettivo;
- 2) gli eventi dell'ambiente esterno, non direttamente controllabili dall'impresa.

I valori della classe b), che rappresentano i valori di fine periodo, sono quantificati sia alla luce della dinamica della gestione passata sia, soprattutto, tenendo conto di quella futura, programmata (formalmente o informalmente) nei piani e nei programmi dei periodi amministrativi successivi a quello di riferimento del bilancio.

Si consideri, ad esempio, il problema della determinazione delle quote d'ammortamento; valori questi che dipendono in parte dalla gestione trascorsa (costo, grado di utilizzo, destinazione storica) e, in parte prevalente, da quella futura (durata, destinazione, rivalutazione e così via).

Si consideri nuovamente il problema della valutazione delle rimanenze, valori che dipendono in parte dalla gestione passata (entità delle giacenze, costo d'acquisto, criterio di rotazione del magazzino ecc.) e in parte da quella futura (destinazione futura, valore di sostituzione ecc).

In ogni caso, le operazioni ipotizzate nei programmi, sia della gestione già svolta, sia di quella futura, dipendono da decisioni dell'imprenditore e queste sono il risultato del calcolo economico attuato dall'imprenditore stesso.


Per la migliore comprensione delle precedenti considerazioni circa la formazione dei valori del bilancio d'esercizio si può fare riferimento al modello della figura 2.

Tale modello, seguendo la linea di lettura rappresentata dai numeri, può essere interpretato come qui indicato:

- 1) tenendo conto delle variabili controllabili (le variabili d'azione) e dei propri obiettivi,
- 2) nonché dei vincoli e delle previsioni circa gli eventi non controllabili dell'ambiente esterno (i cosiddetti stati di natura),
- 3) si sviluppa il calcolo economico che si traduce in decisioni strategiche, tattiche e di routine
- 4) formalizzate nel piano di medio periodo, nel budget e nel programma operativo per il successivo periodo 19X0...
- 5) si dà esecuzione al programma, e
- 6) tenendo conto degli eventi effettivi dell'ambiente,
- 7) si attuano le operazioni di gestione dalle quali sorgono i valori continuativi (costi, ricavi, incassi, pagamenti ecc.); tali valori sono rilevati nell'ambito del sistema informativo,
- 8) conformando i processi di contabilità direzionale, da un lato,
- 9) che offrono informazioni di ritorno per tenere continuamente aggiornato il calcolo economico,
- 10) oppure conformando il bilancio, ex post, relativo all'anno 19X0, nell'ambito della contabilità generale
- 11) utilizzando, per le valutazioni di fine periodo, i dati dei programmi operativi (aggiornati) relativi all'anno 19X1;
- 12) il bilancio è destinato ai soggetti esterni per l'apprezzamento...
- 13) o al soggetto operativo perché possa conoscere la misura contabile del reddito (non quella economica, però; tale informazione è offerta dalla contabilità direzionale).

Dall'analisi del modello della figura 2 si possono trarre le seguenti conclusioni:

1) i valori di bilancio riflettono (dovrebbero riflettere) il calcolo economico svolto continuativamente dall'imprenditore, calcolo economico



che riflette sia il calcolo tecnico-produttivo sia quello finanziario;

2) i valori di bilancio, in quanto valori di rendiconto, conseguono perciò dalle strategie, dalle politiche e dalle decisioni di routine tramite le quali l'imprenditore orienta la traiettoria del sistema aziendale per il conseguimento dei propri obiettivi.

Da qui la conclusione che il bilancio d'esercizio, in quanto accoglie i valori che riflettono la gestione svolta secondo calcolo economico, può essere considerato anche un modello della gestione, in quanto deriva dal calcolo economico; modello dal quale può essere possibile indurre conoscenze circa la gestione, fonte di quei

valori, e circa le strategie e le politiche che ne costituiscono la matrice determinante.

Dalle precedenti considerazioni emerge il principio cardine che dovrebbe guidare la formazione del bilancio d'esercizio: tutti i valori che il contabile rileva dovrebbero essere conformi a quelli del calcolo economico e finanziario sviluppato dall'imprenditore: ex post, se già prodotti; ex ante, se ancora da prodursi.

Terza premessa: il linguaggio della contabilità

Il bilancio dovrebbe derivare, come abbiamo osservato, da un sistema di contabilità genera-

le. La contabilità generale può essere intesa sia quale concreta procedura amministrativa, per raccogliere cronologicamente e ordinare sistematicamente nei conti i valori di capitale e di reddito che derivano dalle operazioni della gestione, sia quale linguaggio tramite il quale descrivere contabilmente quelle stesse operazioni e i processi produttivi che con esse si formano. Esistono tuttavia teoriche contabili tramite le quali osservare e descrivere le operazioni della gestione. Tre sono le fondamentali:

- 1) La teorica patrimoniale: secondo questa teorica, la contabilità-linguaggio ha come oggetto di discorso il divenire del patrimonio dell'impresa per evidenziarne le variazioni quali quantitative. Il valore del patrimonio è accertato al termine di ogni esercizio in uno stato patrimoniale che rappresenta "il" bilancio della contabilità generale; a esso si deve affiancare un altro conto, denominato conto dei profitti e delle perdite, non indispensabile, nel quale evidenziare le mutazioni positive e negative nette del patrimonio, vale a dire i profitti e le perdite, le plus e le minusvalenze, le sopravvenienze e le insussistenze.
- 2) La teorica reddituale: tale teorica considera l'oggetto di discorso della contabilità-linguaggio non il patrimonio, ma la gestione dell'impresa considerata come un trasformatore produttivo-economico che per svolgere la propria funzione ha necessità di un capitale di funzionamento e che attua acquisti, trasformazioni produttive e vendite, sostenendo costi e conseguendo ricavi; il risultato economico consegue dalla correlazione tra i ricavi e i costi; i valori di reddito che non si correlano con opposti valori diventano componenti del capitale (costi e ricavi sospesi e capitalizzati); il capitale di funzionamento è esposto dallo stato patrimoniale; il reddito è evidenziato nel conto del risultato economico o conto economico che assume la tipica forma a costi-ricavi-rimanenze.
- 3) La teorica finanziaria: diversa ancora è la logica di questa contabilità-linguaggio, che con-

sidera l'impresa quale trasformatore finanziario, cioè come un centro di investimento e di finanziamento; la contabilità deve pertanto osservare la dinamica degli investimenti e dei
finanziamenti di impresa; le attività sono considerate quali investimenti; le passività e il netto sono le fonti di capitali per la realizzazione
degli investimenti; il conto del capitale rappresenta la posizione finanziaria dell'impresa; il
conto economico, tipicamente in forma scalare,
evidenzia il processo di formazione del risultato economico attraverso alcuni fondamentali
margini.

La struttura del decreto legislativo n. 127

Il decreto è composto da 46 articoli, suddivisi in quattro capi aventi il seguente contenuto:

CAPI	ARTICOLL	Disciplina
CAPO I	SOLO ARTICOLO 1	SOCIETÀ CONTROLLATE
		É COLLEGATE
CAPO II	ARTICOLI DA 2 A 24	BILANCIO DI ESERCIZIO
CAPO III	articoli da 25 a 43	BILANCIO CONSOLIDATO
CAPO IV	ARTICOU DA 44 A 46	DISPOSIZIONI
		TRANSITORIE E FINALI

Osservazione: il decreto disciplina contemporaneamente sia il "nuovo" bilancio delle società sia il bilancio consolidato. Mentre gli articoli del capo II sostituiscono o modificano direttamente gli articoli del Codice Civile relativi al bilancio di esercizio, quelli del capo III non sono inclusi nel Codice Civile. La disciplina del bilancio consolidato, quindi, rimane contenuta nel decreto legislativo.

Anche se ciò non deve stupire, in quanto questa prassi è usuale per il nostro legislatore, mi sembra comunque importante fare rilevare che in tutta la nuova disciplina del bilancio delle società, contenuta nel Codice Civile, solo due volte e per inciso sia stata fatta menzione del bilancio consolidato (si veda per esempio il

punto 3) del nuovo art. 2426 introdotto con l'art. 9 del D. Leg.). Sarebbe stato forse opportuno che in qualche norma, per esempio in quella che disciplina la redazione del bilancio (si veda l'art. 2 del D. Leg. 127/91) o in quella che dispone circa la relazione sulla gestione (si veda l'art. 11 del D. Leg. 127/91), il legislatore avesse fatto esplicita menzione dell'esigenza di redigere un bilancio consolidato per le società che detengono partecipazioni di controllo, rinviando semmai al capo III per la procedura di consolidamento. Il decreto ha una lunga storia che si riassume nella seguente cronologia:

- ☐ 1970: prima proposta di IV Direttiva, successivamente più volte modificata;
- □ 1974, legge del 7 giugno: sono emanate importanti modifiche al Codice Civile; in particolare, viene introdotto l'art. 2425 bis per disciplinare il contenuto del conto dei profitti e delle perdite e l'art. 2429 bis che disponeva circa il contenuto della relazione degli amministratori; tali modifiche hanno certamente tenuto conto delle indicazioni contenute nella proposta di IV Direttiva;
- ☐ 1978, 25 luglio: viene emanata la IV Direttiva Cee, recante la disciplina del bilancio delle società;
- ☐ 1983, 13 giugno: viene emanata la VII Direttiva Cee, recante la disciplina del bilancio consolidato, profondamente modificata rispetto a precedenti proposte;
- ☐ 1986: inizia a circolare lo schema di legge delegata predisposto dalla commissione per lo studio e l'attuazione delle direttive Cee, istituita presso il ministero di grazia e giustizia, presieduta dall'on. D'Alessandro;
- ☐ 1988: nuova versione dello schema di legge delegata, includente le disposizioni relative anche al bilancio consolidato;
- □ 1990, 26 marzo: legge delega al governo per predisporre, entro un anno, la legge delegata;
 □ 1991, 9 aprile: decreto legislativo n. 127, atto a recepire la IV e la VII Direttiva, contemporaneamente.

I DESTINATARI DELLA NORMA: IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il decreto legislativo, tenendo conto di quanto prescritto dalla IV e dalla VII Direttiva, modifica direttamente la disciplina del bilancio per le sole società di capitali. Le disposizioni sul bilancio di esercizio si riferiscono in particolare alle società per azioni. L'art. 2423, tanto nella vecchia quanto nella nuova versione, nel porre l'obbligo del bilancio direttamente per le SpA, demanda all'amministratore la responsabilità per la redazione di questo documento.

Il bilancio predisposto dagli amministratori, come nella precedente disciplina, deve intendersi come un progetto di bilancio che diventerà "il bilancio" solo dopo l'approvazione assembleare. Ricordiamo, quindi, che nelle SpA tutti gli organi della società sono coinvolti nella formazione del bilancio:

	DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Organi	Funzioni
AMMINISTRATORI	PREDISPONGONO IL PROGETTO DI BILANCIO
SINDACI	CONTROLLANO IL PROGETTO DI BILANCIO
Assemblea	CON L'APPROVAZIONE TRASFORMA IL PROGETTO DI
	BILANCIO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Per i rinvii contenuti nel Codice Civile, che non sono stati modificati, le nuove disposizioni del D. Leg. si applicano tuttavia anche ad altre forme di società e perfino all'imprenditore individuale. Tra i numerosi rinvii ricordo i seguenti:

- □ art. 2217 per il bilancio dell'imprenditore individuale;
- ☐ art. 2302 per il bilancio delle società in nome collettivo;
- ☐ art. 2315 per il bilancio delle società in accomandita semplice;
- □ art. 2464 per il bilancio delle società in accomandita per azioni;
- □ art. 2491 per il bilancio delle società a responsabilità limitata.

La modificazione delle norme del Codice Civile in tema di bilancio si ripercuote ovviamente su tutte le norme che fanno riferimento al Codice Civile.

Anche le norme fiscali, in particolare il Tuir e il Dpr 600/73 relativo all'accertamento, in quanto dispongono che il bilancio costituisce il documento fondamentale per l'accertamento e la base per la determinazione del reddito imponibile d'impresa, tramite la procedura cosiddetta differenziale, devono tenere conto della nuova disciplina sia per quanto riguarda la struttura del bilancio sia, soprattutto, per quanto concerne i criteri di valutazione.

Osservazione: l'art. 44 del D. Leg. 127/91 stabilisce che le nuove norme non si applicano per gli istituti di credito e per le società finanziarie, in quanto il bilancio di tali imprese è disciplinato da norme speciali emanate sulla base di quanto indicato in una specifica Direttiva, la n. 86/635.

Rimangono pertanto validi gli schemi di conto economico e di relazione degli amministratori previsti del Dpr 31 marzo 1975 n. 137. Non si fa invece alcuna esplicita deroga per le imprese di assicurazione per le quali valgono le disposizioni delle leggi speciali.

I DESTINATARI DELLA NORMA: IL BILANCIO CONSOLIDATO

Più articolato è l'obbligo di redazione del bilancio consolidato; l'art. 25 del D. Leg. stabilisce infatti che siano obbligati alla redazione del bilancio consolidato non solo le società di capitali che controllino un'altra impresa, ma anche gli enti pubblici di gestione e le società cooperative. Un elenco è indicato nella tavola 1.

I TERMINI DI APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Gli articoli 45 e 46 del del D. Leg. 127/91 indicano i temimi di applicabilità delle nuove disposizioni; li abbiamo così sintetizzati:

LE DISPOSIZIONI RELATIVE A	SI APPLICANO
SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE (ART. 2359)	IMMEDIATAMENTE
BILANCIO DI ESERCIZIO	A PARTIRE DAL SECONDO ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELIO IN CORSO ALLA DATA DEL 17 APRILE 1991
BILANCIO CONSOLIDATO	A PARTIRE DAL TERZO ESERCIZIO SUCCESSI- VO A QUELIO IN CORSO ALLA DATA DEL 17 APRILE 1991

Tayola 1 Soggetti obbligati al bilancio consolidato				
TIPO DI IMPRESE, SOCIETÀ O ENTI OBBLIGO		Motivazione e condizioni		
SOCIETÀ PER AZIONI ANCHE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (ART. 2458) SOCIETÀ ACCOMANDITA PER AZIONI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SOCIETÀ SEMPLICE	Si Si Si NO	ESPRESSAMENTE INDICATO DALL'ART. 25, COMMA 1, PURCHÉ CONTROLLI UNA IMPRESA IDEM COME SOPRA IDEM COME SOPRA NON PREVISTA DALL'ART. 25. L'ESCLUSIONE VALE ANCHE SE TALI SOCIETÀ		
5. SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO 6. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 7. ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 8. IMPRESE INDIVIDUALI 9. ENTE PUBBLICO ECONOMICO	NO NO NO NO Sì	CONTROLLANO SOCIETÀ DI CAPITALI L'ESCLUSIONE VALE ANCHE SE TALI ENTI SVOLGONO ATTIVITÀ DI IMPRESA L'ESCLUSIONE VALE ANCHE SE CONTROLLANO SOCIETÀ DI CAPITALI ESPRESSAMENTE PREVISTO DALL'ART. 25, COMMA 2, PURCHÉ CONTROLLI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI IDEM COME SOPRA		
 SOCIETÀ COOPERATIVE ANCHE NON A RESPONSABILITÀ LIMITATA (ART. 2513) MUTUE ASSICURATRICI (ART. 2546) IMPRESE COOPERATIVE ENTI MUTUALISTICI CONSORZI (ART. 2602) 	5] NO NO Sì	IDEM COME SOPRA SE NON HANNO FORMA DI SOCIETÀ IDEM COME SOPRA SE IN FORMA DI SOCIETÀ DI CAPITALI		

Presentiamo alcuni casi a titolo esemplificativo:

- a) esercizio sociale dal 1/1/91 al 31/12/91; le nuove norme si applicano per la formazione:
- del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/93,
- del bilancio consolidato chiuso al 31/12/94;
- b) esercizio sociale dal 1/7/90 al 30/6/91; le nuove norme si applicano per la formazione:
- del bilancio d'esercizio chiuso al 30/6/93.
- del bilancio consolidato chiuso al 30/6/94;
- c) esercizio sociale dal 1/4/91 al 31/3/92; le nuove norme si applicano per la formazione:
- del bilancio d'esercizio chiuso al 31/3/94,
- del bilancio consolidato chiuso al 31/3/95.

Osservazione: la norma impone quindi alle imprese preesistenti al decreto, e con esercizio sociale ad anno solare, di redigere secondo le nuove disposizioni il bilancio dell'esercizio 1993. Occorre tuttavia considerare che se un'impresa avesse chiuso un esercizio abbreviato successivamente alla entrata in vigore del decreto, già quell'impresa potrebbe essere stata obbligata a redigere il nuovo bilancio fin dall'esercizio 1992. Occorre inoltre considerare che la norma nulla prevede per le imprese costituitesi dopo il mese di aprile 1991; tali imprese dovrebbero già essere assoggettate alle nuove disposizioni, in quanto per esse non si porrebbero le difficoltà di armonizzare il piano dei conti che avevano fatto propendere il legislatore per un rinvio dell'applicabilità delle nuove norme.

Uno schema comparativo tra vecchie e nuove disposizioni in tema di bilancio di esercizio

Mediante la sostituzione, l'abrogazione e l'integrazione di vecchie norme, il legislatore ha colto molto opportunamente l'occasione non solo per rendere armoniche le disposizioni in tema di bilancio, ma anche per procedere a un'efficiente ristrutturazione dell'intero sistema delle norme stesse.

Anche da una semplice analisi comparativa tra vecchio e nuovo, appare evidente lo sforzo profuso per rendere sistematica le disciplina del bilancio di esercizio. Ora, tale disciplina appare logica, ben strutturata, coerente anche da un punto di vista sintattico tra le diverse disposizioni e non solo da quello semantico dell'equivalenza dei contenuti con le prescrizioni della IV Direttiva Cee.

La coerenza della disciplina in tema di bilancio di esercizio può meglio essere apprezzata dalla lettura sequenziale e sintetica degli argomenti che la compongono. La tavola 2 offre uno schema comparativo. Nei paragrafi successivi svolgerò alcune riflessioni sui punti particolarmente significativi.

È MODIFICATA LA TERMINOLOGIA

Osserviamo, innanzitutto, che il legislatore ha modificato la terminologia relativa al bilancio, denominando stato patrimoniale il conto precedentemente definito bilancio. Anche il conto dei profitti e delle perdite assume la moderna denominazione di conto economico (che deve intendersi quale dizione contratta di conto del risultato economico, o income statement, nella terminologia in lingua inglese).

Prima del D. Leg. 127/91	DOPO IL D. LEG. 127/91
VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE	CONTO ECONOMICO

Questa modifica costituisce un elemento apparentemente di poco conto, ma acquista un rilievo particolare in quanto attribuisce alla nuova disciplina del bilancio un significato di modernità. La vecchia era, infatti, chiaramente improntata alla visione patrimonialistica del bilancio, inteso quale mero rendiconto del pa-

TAVOLA 2 SCHEMA COMPARATIVO TRA VECCHIE E NUOVE DISPOSIZIONI Nuovo VECCHIO CONTENUTO ART. CONTENUTO ART. NUOVA VERSIONE PER REDAZIONE DEL BILANCIO 2423 REDAZIONE DEL BILANCIO 2423 INTEGRAZIONE PER PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2423 BIS 2423 TER INTEGRAZIONE PER STRUTTURA DI SP E CE 2424 NUOVA VERSIONE PER CONTENUTO DELLO SP 2424 CONTENUTO DELLO SP INTEGRAZIONE PER DISCIPLINA SINGOLE VOCI DI SP 2424 BIS SOSTITUITO CON CONTENUTO DEL CE 2425 CRITERI DI VALUTAZIONE 2425 SOSTITUITO CON ISCRIZIONE DELLE VOCI NEL CE 2425 BIS CONTENUTO DEL CONTO PP 2425 BIS SOSTITUITO CON CRITERI DI VALUTAZIONE 2426 2426 PARTITE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI SOSTITUITO CON CONTENUTO NOTA INTEGRATIVA 2427 2427 VALORE DI AVVIAMENTO SOSTITUITO CON RELAZIONE SULLA GESTIONE 2428 2428 RISERVA LEGALE 2429 SOSTITUITO CON RELAZIONE SINDACI E DEPOSITO FONDI DI ANZIANITÀ E QUIESCENZA 2429 **ABROGATO** 2429 BIS RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 2430 SOSTITUITO CON RISERVA LEGALE 2430 SOVRAPPREZZO AZIONI SOSTITUITO CON SOVRAPPREZZO AZIONI 2431 2431 PARTECIPAZIONE AGU UTIU SOSTITUITO CON PARTECIPAZIONE UTILI 2432 2432 RELAZIONE SINDACI 2433 INVARIATO DISTRIBUZIONE UTILI 2433 INVARIATO 2433 BIS 2433 BIS ACCONTI SUI DIVIDENDI 2434 INVARIATO 2434 AZIONE RESPONSABILITÀ NUOVA VERSIONE PER PUBBLICAZIONE BILANCIO 2435 2435 PUBBLICAZIONE BILANCIO INTEGRAZIONE PER BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 2435 BIS SOSTITUITO NUOVA VERSIONE 2359 2359 SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

2403

trimonio e del risultato di gestione. Come osservato all'inizio, infatti, nella teorica patrimoniale si definisce bilancio l'unico conto in grado di autochiudere; quello, appunto, che accoglie i valori del capitale di funzionamento; la dimostrazione del risultato economico è affidata al conto che sintetizza tutti i proventi, profitti, plusvalenze, sopravvenienze attive e utili di gestione, cui sono contrapposti gli oneri, le perdite, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite di gestione. Tali componenti sono riepilogati, appunto, nel conto dei profitti e delle perdite.

DOVERI COLLEGIO SINDACALE

2403

Con la nuova normativa, il legislatore sostituisce a quella patrimonialistica la più moderna visione reddituale-finanziaria del bilancio, adeguando così la terminologia ai canoni applicativi di tale impostazione contabile. Secondo questa logica:

□ lo stato patrimoniale dovrebbe evidenziare gli investimenti, nella sezione dare, vale a dire la destinazione del capitale, e le fonti di finanziamento, nella sezione avere, vale a dire le fonti del capitale di funzionamento; l'equazione patrimonialistica, così cara alla giurisprudenza commerciale in tema di tutela dei creditori sociali:

ATTIVITÀ - PASSIVITÀ = PATRIMONIO NETTO

che veniva interpretata come:

MODIFICATO AL COMMA 1

BENI A GARANZIA DELLE OBBLIGAZ. - OBBLIGAZ. SOCIALI = PATRIM. NETTO

deve ora interpretarsi come equazione finanziaria:

INVESTIMENTI (APPLICATION OF FUNDS) = FINANZIAMENTI (SOURCES OF F.)

ovvero:

CAPITALE INVESTITO = CAPITALE REPERITO

I termini situazione patrimoniale e situazione finanziaria, già impiegati nella IV Direttiva e ripresi integralmente nel nuovo articolo 2423, devono pertanto intendersi come i due membri dell'equazione finanziaria dello stato patrimoniale; vale a dire:

SITUAZIONE PATRIMONIALE (CAPITALE INVESTITO) = SITUAZIONE FINANZIARIA (CAPITALE REPERITO)

Osservazione: la nuova terminologia risente dell'impostazione tipicamente economico-finanziaria che ispira la logica contabile italiana; si sarebbe potuto seguire la logica finanziaria pura, tipica del mondo anglosassone e più efficiente per la rilevazione nelle imprese moderne; tale impostazione, come è già stato evidenziato, oltre a considerare lo stato patrimoniale come un conto atto a evidenziare la posizione patrimoniale (investimenti) e finanziaria (finanziamenti) dell'impresa al termine dell'esercizio, interpreta anche il conto economico come un conto finanziario atto a evidenziare da un lato gli investimenti che si devono ritenere recuperati nell'esercizio (costi) e, dall'altro, i valori delle vendite tramite i quali si danno copertura agli investimenti recuperati. In tale logica il conto economico presenta la tipica riclassificazione a ricavi e a costo del venduto.

È MODIFICATA LA COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Una seconda considerazione appare immediata: nel seguire il dettato della direttiva, il legislatore ha modificato la struttura dell'informativa societaria. Al posto della relazione degli amministratori di cui al vecchio art. 2429 bis, vengono introdotti dal nuovo art. 2423 due documenti: la nota integrativa e la relazione sulla gestione, i cui contenuti sono specificati ai nuovi articoli 2427 e 2428.

I due documenti non hanno la stessa significatività ai fini della formazione del bilancio; come chiaramente recita il nuovo articolo 2423, la nota integrativa, infatti, insieme con lo SP e il CE forma il bilancio d'esercizio inteso in senso tecnico. Il termine nota integrativa lascia chiaramente percepire come questo documento faccia parte integrante dei due conti del bilancio contabile.

L'articolo 2428, d'altro canto, specifica che il bilancio d'esercizio (inteso in senso contabile) «deve essere corredato da una relazione degli amministratori».

Questo documento pertanto correda il bilancio, pur non essendone parte integrante, trasformando il semplice bilancio contabile in un vero e proprio bilancio aziendale.

PRIMA DEL D. LEG. 127/91 VECCHIA COMPOSIZIONE	DOPO IL D. LEG. 127/91 NUOVA COMPOSIZIONE
BILANCIO	STATO PATRIMONIALE
CONTO DEI PROFITTI E DELLE PERDITE	CONTO ECONOMICO
relazione degli amministratori	NOTA INTEGRATIVA
	RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELAZIONE SINDACI	RELAZIONE SINDACI

Osservazione: appare evidente il fatto che i due nuovi documenti, nota integrativa e relazione sulla gestione, derivano dalla scissione della vecchia relazione degli amministratori della quale la nota integrativa rappresenta, con ampliamenti, il contenuto del secondo comma e la relazione sulla gestione rappresenta, con precisazioni, quello del primo comma. Ciò non deve stupire, non appena si ricordi che la specificazione del contenuto della relazione degli amministratori era stata introdotta nel nostro Codice Civile dopo la pubblicazione della proposta di IV Direttiva Cee; il nostro legislatore.

fino da allora, aveva anticipato con lungimiranza i contenuti dei due documenti, fondendoli insieme nel vecchio articolo 2429 bis, ora abrogato. Dopo questa innovazione l'informativa societaria diventa più ampia, completa e ricca di informazioni utili. Nella tavola 3 si riepilogano i contenuti dell'informativa societaria in Italia così come è intesa:

- a) dal legislatore civilistico;
- b) dalla giurisprudenza;
- c) dal legislatore comunitario;
- d) dal documento n. 2 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati (Cndc);
- e) dalla normativa fiscale vigente.

IL RENDICONTO FINANZIARIO È OBBLIGATORIO?

In relazione alla nuova composizione del bilancio di esercizio, voglio presentare una prima osservazione: in quanto non contemplato nemmeno delle direttive, il nostro legislatore non ha ritenuto di includere tra i documenti che compongono il bilancio anche il rendiconto finanziario. Anche nella precedente disciplina l'obbligo del rendiconto finanziario non era menzionato esplicitamente; il Cndc, nel suo documento n. 2, aveva però ravvisato tale obbligo nella disposizione del punto 3) del secondo comma dell'articolo 2429 bis («Dalla relazione devono in ogni caso risultare: ... 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo»). Dalla lettura del contenuto della nota integrativa, del nuovo art. 2427, si desume che il legislatore ha ritenuto di non porre più un obbligo di rendiconto finanziario in quanto si specifica che occorre evidenziare le variazioni nelle singole voci di stato patrimoniale, non più quindi variazioni coordinate tra tutte le voci, come nella precedente versione della relazione degli amministratori.

Ciò dimostra nuovamente come la concezione del bilancio sia ancora ancorata alla logica

economico redditualistica e non a quella strettamente finanziaria, nella quale il rendiconto finanziario costituisce parte integrante del bilancio. Senza rendiconto finanziario è impossibile conoscere le variazioni intervenute negli impieghi e nelle fonti di capitale di funzionamento (rendiconto finanziario generale) o del capitale circolante (rendiconto finanziario del capitale circolante). In ogni caso, la redazione di tale documento rimane obbligatoria per le società quotate, giusta la prescrizione della Consob che impone a tali società di seguire i principi contabili del Cndc e, ove mancanti, quelli dell'International Accounting Standard Committee. Si tratta di attendere per verificare se la Consob manterrà tale delibera anche dopo l'entrata in vigore delle nuove norme.

Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, è comunque auspicabile che tale documento venga sempre redatto e faccia parte dei documenti atti a dare informazioni complementari per la corretta e veritiera rappresentazione della gestione, come prescritto dal terzo comma dell'art. 2423. I dati tramite i quali un utilizzatore del bilancio potrebbe ricavare un rendiconto finanziario, seppure in forma approssimata, sono comunque disponibili; l'art. 2323 ter, infatti, all'ultimo comma, impone di indicare accanto a ciascuna voce di bilancio, anche l'importo dell'esercizio precedente. Le differenze tra le voci di due esercizi dello stato patrimoniale, allocate opportunamente in un prospetto di flussi di fondi, tenendo conto del cash flow operativo determinabile dal conto economico (utile + ammortamenti + quota Tfr), formano un rendiconto finanziario.

Sono introdotti esplicitamente i conti d'ordine

Sempre in relazione alla nuova composizione del bilancio di esercizio, voglio presentare una seconda osservazione: per la prima volta sono introdotti esplicitamente nella normativa in

TAVOLA 3 COMPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA SOCIETARIA IN ITALIA

SECONDO IL CODICE CIVILE:

STATO PATRIMONIALE (2424), CON I CONTI D'ORDINE IN CALCE

FORMANO IL BILANCIO TECNICO

CONTO ECONOMICO (2425) NOTA INTEGRATIVA (2427)

ALLEGATI ALLO STATO PATRIMONIALE RELAZIONE SULLA GESTIONE (2428)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (2429)

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE PER LE SOCIETÀ OBBLIGATE

VERBALI DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA

CON IL BILANCIO TECNICO FORMANO IL BILANCIO AZIENDALE

SECONDO LA GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLE VECCHIE NORME:

STATO PATRIMONIALE (I CONTI-D'ORDINE NON SONO CONTEMPLATI)

PROFITTI E PERDITE

ALLEGATI ALLO STATO PATRIMONIALE

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

VERBALI DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA

SECONDO LA IV DIRETTIVA CEE:

STATO PATRIMONIALE (SEZ. 3)

PROFITTI E PERDITE (SEZ. 5)

ALLEGATO ESPLICATIVO (SEZ. 8)

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI (SEZ. 9)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE (SEZ. 11)

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE (SEZ. 11)

VERBALI DI APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA (SEZ. 10)

SECONDO IL DOCUMENTO N. 2 DEL CNDC:

BILANCIO D'ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ

- A. DOCUMENTI BASE
 - 1. STATO PATRIMONIAIE
 - 2. CONTO ECONOMICO
 - 3. NOTE ESPLICATIVE
- B. PROSPETTI SUPPLEMENTARI
 - 4. VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
 - 5. RENDICONTO FINANZIARIO
 - 6. PROSPETTI DI RICLASSIFICAZIONE

RAPPORTO ANNUALE AGLI AZIONISTI

- 1) BILANCIO DI ESERCIZIO
- 2) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 3) RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
- 4) RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
- 5) ALTRI DOCUMENTI, TRA CUI I CONTI D'ORDINE

tema di bilancio di esercizio anche i conti d'ordine (i cosiddetti sistemi minori o pseudosistemi di scritture). La funzione dei conti d'ordine, com'è noto, è molto importante in quanto tali conti consentono di raccordare una rappresentazione puramente contabile e formale della gestione alla situazione effettiva.

MUTANO LE FINALITÀ DEL BILANCIO: DA RENDICONTO A MODELLO

Vorrei ora considerare un aspetto che ritengo particolarmente significativo nel comprendere la nuova e moderna filosofia che ha ispirato il legislatore europeo nella formulazione delle direttive in tema di bilancio, da un lato, e il legislatore italiano nel tradurle in norme di legge.

Dalla lettura della nuova normativa si evince come al bilancio di esercizio sia assegnata non solo la finalità di mero rendiconto, ma anche e soprattutto quella di modello atto a dare significativa rappresentazione della gestione dell'impresa retta dalla società. Dalla lettura della vecchia normativa è immediato rendersi conto di come il legislatore considerasse il bilancio prevalentemente quale rendiconto rivolto da un lato ai soci, affinché conoscessero il reddito della società atto a remunerare i capitali conferiti, e dall'altro ai creditori della società, perché fossero informati delle garanzie a fronte dei prestiti concessi. Non a caso per l'imprenditore individuale e per i soci di società di persone il bilancio è considerato un documento privato, non destinato che ai creditori sociali e ai soci. In questo senso assumono inoltre significato le norme relative all'ammontare minimo del capitale sociale, delle stime peritali e della riduzione per perdite.

Con l'ampliarsi del numero e delle dimensioni delle imprese, con l'accentuarsi della complessità della gestione, che coinvolge interessi di sempre più vasti strati sociali, diventa preminente la finalità di rappresentazione; il bilancio deve trasformarsi in un modello atto a

offrire una corretta e chiara rappresentazione della gestione, per consentire a tutti, non solo ai soci, un adeguato giudizio, un oculato apprezzamento dell'attività dell'impresa come indicato dal modello della figura 1 presentato all'inizio.

Secondo la normativa fiscale

Come da disposizioni civilistiche, il bilancio allegato alla dichiarazione deve essere integrato da un apposito prospettto atto a dimostrare i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa (artt. 3 e 6 del Dpr 29/9/73, n. 600). Ebbene, ritengo che proprio alla funzione di modello, non solo a quella di rendiconto, si sia ispirato il legislatore europeo quando ha previsto che il bilancio dovesse dare il quadro fedele della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico della società. Come potrebbe il bilancio offrire un quadro fedele se non fosse concepibile come un modello di una realtà gestionale che esso dovrebbe rappresentare?

Il legislatore italiano ha preferito specificare la funzione di modello impiegando, nel nuovo articolo 2423, la locuzione: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione

TAVOLA 4 VECCHIE E NUOVE FINALITÀ PRIMA DEL D. LEG. 127/91 DOPO IL D. LEG. 127/91 **VECCHIE FINALITÀ NUOVE FINALITÀ** IL BILANCIO È INTESO COME RENDICONTO IL BILANCIO È INTESO QUALE MODELLO E PREVALENTEMENTE DESTINATO: È destinato ai terzi in generale e ha funzioni informative che Al SOCI, PER INFORMARU DELL'UTILE DA DISTRIBUIRE O DELLA TRASCENDONO GLI INTERESSI PATRIMONIALI DEI SOCI E DEI CREDITORI PERDITA DA COPRIRE SOCIALI AI CREDITORI SOCIALI, PER INFORMARII DELLE GARANZIE PATRIMONIALI DEVE ESSERE REDATTO DEVONO RISULTARE CON CON CHIAREZZA CHIAREZZA E DARE UNA RAPPRESENTAZIONE PRECISIONE VERITIERA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE, GLI UTILI O LE PERDITE CORRETTA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ E DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

patrimoniale e finanziaria della società [intendi: al termine dell'esercizio] e il risultato economico dell'esercizio».

Ecco, quindi, una filosofia moderna in linea con i principi contabili dell'Iasc, che considera il bilancio di esercizio come il documento fondamentale tramite il quale gli amministratori possono offrire ai soggetti terzi, rispetto all'imprenditore, i dati sui quali trarre conoscenze circa la gestione svolta e, ove possibile, circa il prevedibile evolversi della medesima.

L'Iasc, infatti, nell'Ias (International Accounting Standard) n. 1, Pubblicità delle politiche contabili, così evidenzia la funzione informativa e di rappresentazione del bilancio d'esercizio: «Il bilancio fornisce informazioni destinate a molteplici utilizzatori, quali azionisti e creditori (attuali e potenziali) e lavoratori dipendenti. Altre importanti categorie di utilizzatori sono rappresentate da fornitori, clienti, organizzatori sindacali, analisti finanziari, statistici, economisti, come pure dagli organi fiscali e amministrativi. Gli utilizzatori hanno bisogno del bilancio in quanto esso fornisce le informazioni necessarie, fra gli altri fini, per fare valutazioni e prendere decisioni di natura economica. Essi non possono emettere responsabili apprezzamenti in queste materie se i bilanci non indicano chiaramente le più importanti politiche contabili che sono state adottate nella preparazione degli stessi».

Osservazione: nella IV Direttiva Cee si impiegava il termine quadro fedele, termine peraltro inserito nel nostro ordinamento civilistico con l'art. 9 della legge n. 72 del 19 marzo 1983 (la cosiddetta Visentini bis). Il legislatore del 1991 ha preferito sostituire al termine quadro fedele la locuzione di "rappresentazione corretta e veritiera". Ciò, tuttavia, non è in contrasto con la direttiva. In effetti, la traduzione italiana della direttiva, nella quale era espresso il concetto di quadro fedele, derivava dal testo in lingua francese nel quale era indicato il termine di *image fidèle*. Il nostro legislatore ha ritenuto opportuno riferirsi alla terminologia del-


la versione in lingua inglese nella quale era impiegata la locuzione *true and fair view* che, appunto, è stata resa con "rappresentazione veritiera e corretta".

VIENE POSTA UNA GERARCHIA DI PRINCIPI AL VERTICE DELLA QUALE VI È LA CLAUSOLA GENERALE

Una novità assoluta rispetto alla previgente normativa riguarda l'enunciazione esplicita di principi contabili. Tali principi sono accolti nell'art. 2423 bis e vengono denominati "principi di redazione del bilancio". Questi principi, tuttavia, sono preceduti dall'enunciazione generale, contenuta nell'art. 2423: «Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio», ormai comunemente nota come clausola generale, in quanto specifica la regola generale per valutare la capacità del bilancio-modello di rappresentare la realtà della gestione e di fornire risultati analoghi a quelli del calcolo economico svolto dall'imprenditore. Si pone quindi una vera e propria gerarchia di principi, preceduti tutti dalla clausola generale (figura 3).

L'INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLA GENERALE

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina del bilancio si pone il problema di interpretare il significato della clausola generale, problema peraltro sentito nella previgente normativa allorché si trattò di interpretare l'obbligo che il bilancio fosse redatto in modo da fare risultare la situazione con chiarezza e precisione. La dottrina e la giurisprudenza erano ormai pervenuti a conclusioni pressoché uniformi: la chiarezza si riferiva alla forma, cioè al modo di esporre i dati di bilancio, quindi all'adozione di schemi di riclassificazione intelligibili; la precisione si



riferiva invece alla sostanza, ai dati, ai valori, che dovevano essere determinati sulla base di criteri ritenuti congrui. Talché, nell'impugnativa delle delibere assembleari di approvazione del bilancio, si distinguevano i vizi di chiarezza da quelli di precisione in termini di vizi di riclassificazione e vizi di valutazione.

Il nuovo articolo 2423 introduce anche il concetto di verità, peraltro già contenuto nell'art. 2217, ancora oggi applicabile, là ove si legge: «L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite».

Occorre una nuova interpretazione? Il legislatore, innanzitutto, non afferma che il bilancio debba essere vero. Come ha fatto chiaramente osservare Superti Furga, e come è dichiarato esplicitamente nella relazione accompagnatoria del decreto, non si può mai pensare a un bilancio vero in quanto in esso, accanto a quantità economiche, derivanti da prezzi fatti (le uniche alle quali si potrebbe applicare la nozione di verità), sono accolte quantità congetturate (quote di ammortamento, rimanenze e altri valori derivanti da scissioni di valori comuni a

due o più esercizi) alle quali non corrisponde una realtà e per le quali, quindi, non si applica la nozione di verità quale corrispondenza. Proprio in quanto il bilancio deve essere un modello con funzioni di rappresentazione, il legislatore distingue invece tra:

- □ redazione con chiarezza;
- □ rappresentazione corretta e veritiera.

Il momento della redazione, com'è ovvio, precede quello della interpretazione del bilancio; poiché il bilancio, come sappiamo, è l'output della Coge, l'obbligo della chiarezza nella redazione potrebbe pertanto significare obbligo di redigere il bilancio sulla base di corrette scritture contabili sviluppate nell'ambito di un appropriato sistema di Coge. Potrebbero, pertanto, non ritenersi redatti con chiarezza i bilanci che derivassero da scritture in partita semplice, o da elaborazioni dei registri tenuti ai fini dell'Iva, o con rilevazioni troppo sintetiche per la natura dell'impresa; insomma, un bilancio è redatto con chiarezza se deriva da un appropriato sistema di rilevazioni contabili atte a riflettere le diverse classi di operazioni della gestione (vizi di chiarezza si avrebbero, a mio giudizio, ogniqualvolta la Coge effettuasse direttamente nei conti accesi ai costi e ai ricavi le compensazioni per gli abbuoni, gli sconti, i resi e simili; oppure ove nella voce sopravvenienze e insussistenze si sommassero le perdite su crediti con le differenze di cambio ecc.).

Una volta redatto con chiarezza, il bilancio deve essere giudicato per la sua idoneità a offrire una rappresentazione corretta e veritiera dei valori del capitale e del risultato economico. C'è differenza tra correttezza e veridicità?

Possiamo affermare che un modello di una data realtà è vero se rappresenta la realtà che vuole rappresentare, cioè se si ha corrispondenza tra realtà e modello; ma come abbiamo osservato, il bilancio non può essere vero; possiamo però affermare che un modello offre una rappresentazione veritiera se il suo costruttore ha inteso rappresentare proprio la realtà che il modello vuole descrivere, pur con le approssimazioni e le congetture che si rendono necessarie in relazione alla natura della realtà da rappresentare.

La verità fa riferimento a una corrispondenza oggettiva tra il modello e la realtà; la veridicità si riferisce invece alla relazione intenzionale, quindi soggettiva, tra il soggetto che costruisce il modello e la realtà da rappresentare. Mentre un giudizio su una rappresentazione vera o falsa si esprime in termini di corrispondenza realtà/modello, la rappresentazione veritiera si valuta in termini di volontà di offrire una rappresentazione vera. Un modello offre, invece, una rappresentazione corretta se è stato elaborato con la volontà di non deformare la realtà per la descrizione della quale è stato costruito. La correttezza della rappresentazione (o la sua deformazione) si deve però giudicare sempre in relazione agli obiettivi di costruzione del modello e agli strumenti utilizzati.

Riferendoci al bilancio, possiamo affermare che esso offre una rappresentazione veritiera se l'amministratore ha inteso esporre valori che corrispondono alla realtà gestionale, se quei valori sono quantità economiche d'impresa, o al calcolo economico dell'imprenditore, se derivano da valutazioni. Il bilancio offre una rappresentazione corretta di quei valori se le operazioni di gestione sono rappresentate senza deformazioni che derivino dall'adozione di non adeguati principi o procedure contabili o da vizi nel processo di rilevazione.

In conclusione ritengo che il legislatore abbia voluto fare carico alla società, cioè agli organi preposti alla formazione del bilancio, di offrire una rappresentazione sincera, quindi intelligibile, della realtà gestionale e del calcolo economico svolto dall'imprenditore. Pur consapevole della difficoltà di discernere tra difetti di chiarezza, di correttezza e di veridicità ritengo utile presentare alcuni esempi, almeno a titolo di riflessione (tavola 5).

Prediligere la sostanza o la forma?

Proprio ai fini della realizzazione di quanto prescritto nella clausola generale, per giungere a una chiara redazione e a una rappresentazione corretta, dando per acquisito che deve essere lo stesso imprenditore (amministratore) a farsi carico in prima istanza della rappresentazione veritiera, si pone al contabile e all'operatore di bilancio un problema professionale: come rilevare le operazioni della gestione e i valori che da esse promanano?

Il bilancio, come si è osservato, in quanto modello, espone la composizione del sistema dei valori prodotti dalla gestione. È perciò il riflesso di una realtà operativa aziendale che si traduce nei valori economico-reddituali, finanziari e patrimoniali. La gestione (a seconda dell'ottica osservativa nella quale viene riguardata) sviluppa investimenti e disinvestimenti, attinge e rimborsa finanziamenti, acquisisce beni a patrimonio e sviluppa processi produttivi di ricavi che si alimentano con i costi d'esercizio. Da questa complessa attività, ordinata in processi produttivi, promanano i valori accolti nel bilan-

TAVOLA 5

FATTISPECIE RAPPRESENTATE

ALCUNI RICAVI NON SONO STATI RIPORTATI IN BILANCIO PERCHÉ LA COGE NON LI HA RILEVATI

SONO STATI INSERITI IN BILANCIO E PERFETTAMENTE RICIASSIFICATI ALCUNI COSTI INESISTENTI RILEVATI NELIA COGE

C'È UN PROCESSO INFLAZIONISTICO NOTEVOLE E LA COGE È A VALORI STORICI; L'UTILE È VOLUTAMENTE SOVRASTIMATO

ALCUNI FATTORI PLURIENNALI SONO STATI ACQUISITI CON LOCAZIONE FINANZIARIA, RILEVATA CON IL METODO PATRIMONIALE

I CREDITI VERSO CLIENTI COMPRENDONO CREDITI CON SCADENZA OLTRE I 12 MESI E SONO STATI OPPORTUNAMENTE EVIDENZIATI MA NON ATTUALIZZATI

IDEM COME SOPRA, MA L'IMPRENDITORE HA VOLUTO CONCEDERE UN FINANZIAMENTO MASCHERATO

LO SCONTO DI EFFETTI È RILEVATO CON IL METODO PATRIMONIALE

NON SI SONO VOLUTAMENTE RILEVATE FIDEIUSSIONI CONCESSE A SOCIETÀ CONTROLLATE

TUTTI I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO SONO STATI RILEVATI COME RICAVI

TUTTI I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE SONO STATI ACCOLTI TRA I COMPONENTI DEL PATRIMONIO NETTO

SI SONO RILEVATI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO OTTENUTI SENZA AVERNE DIRITTO

NON SI SONO RILEVATI CONTRIBUTI E OMAGGI A TERZI

I SOCI EFFETTUANO UN FINANZIAMENTO INTENDENDO EFFETTUARE UN AUMENTO DI CAPITALE

IL MAGAZZINO FUNZIONA FIFO, MA LE RIMANENZE SONO VALUTATE VOLUTAMENTE AL COSTO MEDIO

NEL CALCOLARE I COSTI L'IMPRENDITORE HA IMPUTATO ALLE PRODUZIONI I COSTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI DETERMINATI NON COME COSTO STORICO MA COME VALORE DI RINNOVO; LA COGE NON HA INSERITO I FONDI RINNOVAMENTO; L'UTILE RIMANE SOVRADETERMINATO

DIFETTI

NON CHIAREZZA; MODELLO NON VERO MA VERITIERO

RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

NON CHIAREZZA, NON CORRETTEZZA, RAPPRESENTAZIONE NON VERTIERA

NON CHIAREZZA, NON CORRETTEZZA

NON CORRETTEZZA

NON CORRETTEZZA, RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

NON CORRETTEZZA

RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

NON CHIAREZZA, NON CORRETTEZZA

NON CORRETTEZZA

RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

NON CORRETTEZZA, RAPPRESENTAZIONE NON VERITIERA

NON CORRETTEZZA

cio; di tale complessa attività il bilancio deve appunto dare informazione. L'attività aziendale può essere osservata, però, secondo sostanza o secondo forma. Normalmente, la contabilità generale nel nostro paese, proprio in quanto il bilancio era considerato prevalentemente come un rendiconto della gestione, si è tradizionalmente sviluppata secondo principi volti a privilegiare la forma rispetto alla sostanza. Tra i molti principi giova ricordare i seguenti:

a) annotare i valori delle sole transazioni documentate; le rilevazioni devono trovare fondamento su documenti formali che giustifichino i valori (competenza contabile);

- b) i valori economici che sorgono nelle transazioni sono misurati da debiti e da crediti commerciali: un fattore produttivo o una produzione riceve un valore derivato dalla forma giuridica della transazione, in quanto da essa dipende la dimensione e la natura del debito o del credito (competenza temporale);
- c) un fattore diventa un investimento da rilevare a reddito o a patrimonio solo se acquisito giuridicamente dall'impresa che ne può disporre a titolo di proprietà (competenza temporale);
- d) la cessione di una produzione o di un'attività a patrimonio si qualifica quale disinvestimento solo se l'impresa perde giuridicamente la proprietà del bene ceduto (competenza temporale);

e) nessun credito o debito sorge a seguito di semplice stipulazione di contratti; i crediti e i debiti si rilevano contabilmente quando è avvenuta la prestazione reale del contratto (debiti e crediti di regolamento); i contratti non costituiscono titolo per la rilevazione di costi o di ricavi; solo le fatture (e gli altri documenti che assolvono funzione di comprovare l'avvenuta esecuzione del contratto) sono ritenute idonee all'annotazione dei crediti e dei derivati ricavi o dei debiti e dei derivati costi.

Se il bilancio deve, però, diventare un modello della gestione, se si vuole pervenire alla chiarezza e alla correttezza, esso deve essere in grado di rilevare e rappresentare i valori secondo sostanza, non solo secondo la loro forma. L'Iasc, che come abbiamo osservato in precedenza privilegia la visione del bilancio quale modello, statuisce il principio della priorità della sostanza rispetto alla forma: substance over the form, indica nell'Ias n. 1.

Dalla lettera delle nuove norme non risulta chiaramente affermato il principio della preminenza della sostanza sopra la forma. L'ultimo comma del nuovo art. 2423, tuttavia, impone l'obbligo di non seguire le disposizioni prescritte in ogni caso in cui l'applicazione di tali disposizioni contrasti con la finalità di rappresentazione veritiera e corretta.

È questa un'affermazione della possibilità di privilegiare la sostanza nei casi in cui la rilevazione secondo forma sia atta a falsare il quadro offerto dal bilancio?

Su questo interrogativo si dovrà incominciare a discutere, perché per giudicare se il bilancio svolga la funzione informativa per la quale è preordinato occorre, preliminarmente, decidere di quale dei due sistemi di valori, quello secondo sostanza o quello secondo forma, esso debba dare informazione; si pensi ai problemi delle rettifiche per l'inflazione, della rilevazione della locazione finanziaria, dell'attualizzazione dei crediti commerciali con scadenza ultrannuale, tanto per ricordare i più evidenti.

Sono specificati i principi contabili

L'art. 3 del D. Leg. 127/91 introduce l'art. 2423 bis che disciplina i principi di redazione del bilancio, intesi quali principi contabili di generale accettazione. Vengono esplicitamente menzionati i seguenti:

- a) Al punto 1) si indica il principio di funzionamento (going concern principle) secondo il quale le valutazioni devono essere effettuate nell'ipotesi di continuità dell'impresa, quindi non in ipotesi di cessazione (cessione, fusione o trasformazione).
- b) Al punto 1) si indica altresì il principio di prudenza secondo il quale devono concorrere alla formazione del reddito tutti i costi e gli oneri prevedibili per rischi futuri, derivanti da operazioni di gestione dell'esercizio cui il bilancio si riferisce; al punto 4) dell'art. 2423 bis si dà maggiore incisività al principio di prudenza (accogliendo anche le raccomandazioni dell'Iasc): viene infatti imposto di accogliere nel conto economico anche i componenti di reddito negativi, derivanti da rischi o perdite, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio ma comunque prima dell'approvazione del bilancio. Osservazione: l'Iasc specifica che di tali componenti di reddito, noti dopo la chiusura dell'esercizio, occorre tenere conto soltanto se derivano da fatti di gestione anteriori alla chiusura, non da eventi accidentali; tale specificazione tuttavia non appare nella nuova norma, anche se risulta indirettamente attuata là ove si afferma che i rischi e le perdite devono essere di competenza dell'esercizio.
- c) Al punto 2), aggiunto rispetto alla prima versione dello schema di legge delegata elaborato dalla Commissione d'Alessandro, si indica il principio di realizzazione (realization principle) secondo il quale devono partecipare alla formazione del risultato economico solo i componenti positivi di reddito realizzati, cosicché anche gli utili possano risultare realizzati; dalla congiunta applicazione di questo principio con

quello di prudenza emerge la regola generale secondo la quale devono comporre il risultato economico tutte le perdite, anche se non ancora realizzate, ma solo tutti i profitti realizzati. d) Al punto 3) si indica il principio di competenza secondo il quale si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. Osserviamo che nella dottrina contabile si possono individuare tre forme di competenza:

- 1) la competenza economica (matching principle), secondo la quale i costi e i ricavi devono concorrere alla formazione del reddito solo se tra loro correlati tramite i processi produttivi svolti nell'esercizio;
- 2) la competenza temporale, secondo la quale i costi hanno formazione in un dato esercizio se in quell'esercizio si sono resi disponibili i fattori produttivi dei quali i costi rappresentano il valore; simmetricamente si manifesta la competenza temporale dei ricavi se nell'esercizio si è perduta la disponibilità dei prodotti (ricavi di vendita) o dei fattori ceduti (ricavi di eliminazione); e ciò indipendentemente dalla fatturazione e dal regolamento;
- 3) competenza contabile, secondo la quale i costi e i ricavi devono essere rilevati solo se risulta perfezionata la transazione con l'emissione del documento rappresentativo dello scambio (fattura, parcella, nota e simili).

Appare pertanto che la competenza cui si fa riferimento all'art. 2423 bis si riferisce prevalentemente alla nozione di competenza temporale. Il principio della competenza economica, pur non esplicitato, risulta implicitamente riconosciuto con l'imposizione dell'obbligo della valutazione delle rimanenze, del calcolo degli ammortamenti, del trattamento di fine rapporto e di tutte le altre voci di rettifica per la correlazione indicate nei conti di bilancio.

e) Al punto 5) si indica il principio della separazione delle valutazioni secondo il quale gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente; ciò

- significa che se tra le rimanenze vi sono diversi prodotti, occorre una valutazione separata per ciascun prodotto; se tra gli impianti e i macchinari vi sono tipi diversi, occorre una valutazione separata per tipo e così via.
- f) Al punto 6) si indica il principio di consistenza delle valutazioni secondo il quale i criteri di valutazione adottati non possono essere modificati da un esercizio all'altro; al numero 6) dell'articolo in esame appare tuttavia specificato che il divieto di modificare i criteri di valutazione viene meno quando nuovi criteri sono adottati allo scopo di una migliore, corretta e veritiera, rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria; le deroghe devono, comunque, avere carattere eccezionale e devono essere motivate nella nota integrativa; questa deve anche indicare l'influenza che le modifiche dei criteri di valutazione hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico. Al successivo nuovo articolo 2423 ter si indica, seppure indirettamente, anche il principio della consistenza nella struttura, secondo il quale non è possibile modificare la struttura di esposizione dei valori da un esercizio all'altro; pertanto gli schemi previsti per lo stato patrimoniale e per il conto economico devono essere considerati tassativi, non solo indicativi; sono ammesse ulteriori suddivisioni ma non sintesi o raggruppamenti, a meno che non si tratti di raggruppamenti di voci di importo irrilevante. Osservazione: dalla congiunta applicazione della consistenza delle valutazioni e delle riclassificazioni nei conti di bilancio deriva il principio della comparabilità dei bilanci da un esercizio all'altro; comparabilità che deve essere garantita, come esplicitamente impone il penultimo comma dell'art. 2423 ter.
- g) Osservazione: al nuovo articolo 2423 ter si specifica un altro principio generale: quello del divieto di compenso di partite.
- h) Osservazione: il principio del costo, che come è noto rappresenta uno dei principi base per le valutazioni di funzionamento e secondo realiz-

zazione e prudenza, non appare esplicitato direttamente; risulta però riconosciuto in via sostanziale dal nuovo articolo 2423 bis in quanto, in effetti, solo con la valutazione al costo viene garantita la realizzazione del reddito e la prudenza nelle valutazioni di fine periodo; inoltre, il costo quale parametro fondamentale di base per le valutazioni è riconosciuto anche dall'art. 9 del D. Leg. che introduce il nuovo art. 2426 concernente i criteri di valutazione. Questo principio impone di non superare il limite del costo nelle valutazioni. Ciò per evitare la creazione di margini di profitto non realizzati o di plusvalenze non realizzate.

Muta la struttura dello stato patrimoniale

Il nuovo D. Leg. 127/91 apporta sostanziali modificazioni nella struttura dei conti di bilancio. Mentre nella vecchia normativa veniva dato un elenco ritenuto indicativo e minimale di attività e di passività per il contenuto dello stato patrimoniale, nella nuova vengono attuate due scelte: in primo luogo si impone di indicare le attività e le passività riclassificate nell'ottica patrimoniale-finanziaria distinguendole per grado crescente di liquidità, secondo uno schema noto come riclassificazione latina delle voci; in secondo luogo, si adotta la logica di presentazione delle voci dell'attivo al netto delle poste rettificative, contabilmente iscritte nell'opposta sezione (tavola 6).

Considerando solo le classi fondamentali di valori, contraddistinti da lettere maiuscole e da numeri romani, emerge chiaramente lo schema di riclassificazione adottato dal legislatore (si veda la tavola 7).

Osservazione: è apprezzabile lo sforzo del legislatore di offrire una struttura moderna di stato patrimoniale. Rileviamo, tuttavia, come si sia ancora impiegata una terminologia ibrida, più ispirata alla prassi contabile italiana che a una teorica contabile particolare. Quattro sono le particolarità che mi preme segnalare:

- 1) La contrapposizione tra immobilizzazioni e attivo circolante non appare corretta; corretto sarebbe stato contrapporre le immobilizzazioni alle disponibilità, secondo una logica di riclassificazione fondata sul grado di realizzabilità delle attività; oppure contrapporre all'attivo circolante l'attivo fisso, secondo una riclassificazione finanziaria.
- 2) La mancata distinzione, al passivo, tra passività fisse, o a lungo termine, e passività circolanti, o a breve termine; tale distinzione sarebbe stata simmetrica a quella delle attività e avrebbe reso più facilmente leggibile il bilancio quale modello atto a esprimere con chiarezza, e in modo corretto, la situazione patrimoniale (si legga: attività o investimenti) e la situazione finanziaria (si legga: passività o finanziamenti); anche i crediti si sarebbero dovuti distinguere in crediti a breve e a lungo termine; l'obbligo di indicare i crediti e i debiti con

TAVOLA 6

Prima del D. Leg. 127/91 Lo stato patrimoniale

- COMPRENDE UN ELENCO MINIMALE DI VOCI
- LE VOCI SONO INDICATE SENZA UNA PRECISA RICLASSIFICAZIONE
- Q NEL PASSIVO SONO COMPRESE LE POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO QUALI I FONDI DI AMMORTAMENTO, I FONDI DI SVALUTAZIONE ECC.

DOPO IL D. LEG. 127/91 LO STATO PATRIMONIALE

- COMPRENDE UN ELENCO DETTAGLIATO ANCHE SE NON ESAUSTIVO DI VOCI
- ☐ LE VOCI SONO RICLASSIFICATE PER GRADO CRESCENTE DI LIQUIDITÀ
- U TUTTE LE ATTIVITÀ SONO INDICATE AL NETTO DELLE POSTE RETTIFICATIVE PRIMA ISCRITTE NELLA SEZIONE AVERE

TAVOLA 7 NUOVA STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE **ATTIVO PASSIVO** CREDITI VERSO SOCI Patrimonio netto IMMOBILIZZAZIONI (AL NETTO DI FONDI E RETTIFICHE) FONDI RISCHI E ONERI I - IMMATERIALI II - MATERIALI III - FINANZIARIE C) ATTIVO CIRCOLANTE (AL NETTO DI FONDI E RETTIFICHE) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO I - RIMANENZE II - CREDITI III - ATTIVITÀ FINANZIARIE IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE RATELE RISCONTI ATTIVI D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

durata oltre i 12 mesi per ciascuna sottoclasse di credito o di debito può forse generare qualche difficoltà nella lettura dello stato patrimoniale.

- 3) La denominazione patrimonio netto, anziché capitale netto, impiegata per indicare il capitale e le riserve, è indice del permanere della visione patrimonialistica del bilancio; questa è un'ulteriore prova della mancata visione finanziaria del bilancio.
- 4) In uno schema che, pur con le riserve precedenti, può definirsi moderno, stupisce di vedere l'anacronistica distinzione tra attivo e passivo e, soprattutto, stupisce di vedere incluso il patrimonio netto proprio nel passivo stesso; in effetti il legislatore ha inteso utilizzare i termini attivo e passivo solamente come indicatori di sezione.

Muta la struttura del conto economico

Il nuovo D. Leg. 127/91 apporta sostanziali modificazioni anche alla struttura del conto economico. Nella vecchia normativa tale conto veniva rappresentato secondo la tradizionale struttura a costi, ricavi e rimanenze, di derivazione contabile di scuola redditualistica. Non veniva fatta alcuna distinzione tra componenti

di reddito ordinari e straordinari e, soprattutto, non vi era obbligo di separare i componenti di reddito di natura economico-produttiva da quelli di origine finanziaria e straordinaria.

In uno schema ritenuto minimale, la vecchia normativa imponeva di rappresentare con evidenza e verità, oltre che con chiarezza e precisione, i componenti positivi e negativi di reddito, ma la loro ordinata classificazione non era imposta nella struttura del vecchio art. 2425 bis. Il D. Leg. 127/91, invece, muta radicalmente questa forma di rappresentazione del reddito e impone una struttura nuova di conto economico che solitamente viene definita struttura a valore della produzione ottenuta e a costo della produzione ottenuta.

Considerando solo le classi fondamentali di valori, contraddistinti da lettere maiuscole e da numeri arabi, emerge chiaramente lo schema di riclassificazione adottato dal legislatore (per rendere meglio leggibile lo schema della tavola 9, modifichiamo leggermente alcune denominazioni impiegate dal legislatore e omettiamo alcune voci). Il legislatore ha optato per una forma moderna di rappresentazione dei componenti di reddito scegliendo la struttura a valori integrali della produzione. I valori sono presentati in forma scalare allo scopo di evidenziare alcuni risultati intermedi.

TAVOLA 8

PRIMA DEL D. LEG. 127/91

LI CONTO PROFITTI E PERDITE

- ☐ COMPRENDE UN ELENCO MINIMALE DI VOCI
- LE VOCI SONO INDICATE SECONDO LO SCHEMA COSTI-RICAVI-RIMANENZE
- SENZA RICLASSIFICAZIONE TRA COMPONENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI REDDITO
- SENZA SEPARAZIONE TRA COMPONENTI TIPICI E FINANZIARI DI REDDITO
- NON VI È SEPARAZIONE TRA COMPONENTI ECONOMICI DI REDDITO E COMPONENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

DOPO IL D. LEG. 127/91

L CONTO ECONOMICO

- COMPRENDE UN ELENCO DETTAGLIATO ANCHE SE NON ESAUSTIVO DI VOCI
- Q LE VOCI SONO RICIASSIFICATE A VALORE E A COSTO DELLA PRODUZIONE OTTENUTA
- 3 SI DISTINGUE TRA COMPONENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI REDDITO
- SI CERCA DI SEPARARE I COMPONENTI DI REDDITO TIPICI DA QUELLI FINANZIARI
- SI ATTUA LA SEPARAZIONE TRA COMPONENTI ECONOMICI DI REDDITO E COMPONENTI DERIVANTI DALLA APPUCAZIONE DI NORME TRIBUTARIE

Osservazione: la forma scalare appare la più naturale anche se tecnicamente non risulta strettamente indispensabile; gli stessi valori sarebbero presentabili anche in forma a sezioni contrapposte. Osserviamo altresì che:

- 1) la differenza (A–B) è particolarmente significativa, ma a essa non è stata attribuita alcuna denominazione; in termini generali, essa potrebbe assumere il significato di risultato operativo, vale a dire di reddito prodotto dalla gestione caratteristica;
- 2) al risultato prima delle imposte (A–B±C± D±E) non è stata data alcuna numerazione né in lettere né in numeri romani;
- 3) sono richiesti alcuni saldi parziali e subtotali tra componenti positivi e negativi di reddito; anche questi valori non sono numerati.

IL GAP TRA CONTABILITÀ GENERALE E BILANCIO

Solitamente tra contabilità generale e bilancio d'esercizio nella forma vecchia vi era una discreta corrispondenza in quanto il bilancio, stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite, finiva con l'essere il documento amministrativo che accoglieva, esponendoli ordinatamente, correlatamente, quindi unitariamente, i

TAVOLA 9 NUOVA STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO

- A) VALORE DELLA PRODUZIONE
 - RICAVI NETTI DELLE VENDITE (DERIVANTI CIOÈ DALLA
 PRODUZIONE VENDUTA)
 - 2) Incremento (decremento) magazzino prodotti e semilavorati
 - 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
 - ΔÌ
 - 5) Costruzióni in Economia
- B) COSTI DELLA PRODUZIONE
 - 6) COSTI DI MATERIE O MERCI
 - 7) .
 - 8) ..
 - 9) COSTI DEL PERSONALE
 - 10) Ammortamenti e svalutazioni
 - 11) Variazione rimanenze di Materie o Merci
 - 12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI
 - 13)

 $A-B\ (NON\ VI\ \grave{e}\ ALCUNA\ INDICAZIONE\ DI\ COME DENOMINARE TALE SALDO)$

- C) Proventi e oneri finanziari
- D) RETTIFICHE DI VALORE FINANZIARIE
- E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

- 22) IMPOSTE SUL REDDITO
- 231 RISULTATO D'ESERCIZIO
- 24) REITIFICHE DI VALORE PER SOLI FINI TRIBUTARI
- 25) ACCANTONAMENTI PER SOLI FINI TRIBUTARI
- 26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

valori di sintesi della contabilità generale, cioè i saldi dei conti di mastro. Il bilancio diventava il documento terminale (l'output) del processo di rilevazione di contabilità generale d'esercizio, documento strutturato, nella sua veste definitiva, dall'imprenditore (tramite l'amministratore, nel caso di società) sulla base dei dati forniti dal rilevatore contabile.

Con la nuova struttura resa obbligatoria dal nostro legislatore, sembra che tra processo di contabilità generale e bilancio vi sia un gap, soprattutto considerando il fatto che il conto economico in forma scalare non può derivare automaticamente dal processo di chiusura dei conti del mastro della contabilità generale.

Occorre allora modificare i processi di contabilità generale per arrivare a formare il nuovo bilancio? Certamente no, in quanto l'affermazione che il bilancio deve derivare da un sistema di contabilità generale non vuole significare tanto che quel documento, inteso quale documento tecnico, debba discendere dalla chiusura automatica di un sistema contabile, ma vuole evidenziare l'esigenza che esso debba essere supportato da un adeguato sistema di contabilità generale, per quanto semplice possa essere. Pertanto la contabilità generale deve semplicemente predisporre, con la procedura e la forma ritenute più efficienti, i dati di sintesi da includere nello schema previsto dal legislatore.

IL BILANCIO PUÒ ESSERE ANCHE IN FORMA ABBREVIATA

Il decreto legislativo 127/91 ha recepito la possibilità offerta dalla direttiva di semplificare la formazione del bilancio per le imprese di dimensioni modeste. L'art. 18 del D. Leg. introduce nel Codice Civile l'art. 2435 bis, che dà la possibilità (non l'obbligo) di redigere un bilancio in forma abbreviata a tutte le società che o nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei tre limiti dimensionali seguenti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale (attenzione: le attività sono al netto delle rettifiche): 2.000 milioni di lire;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000 milioni di lire;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Rileviamo che la norma non statuisce che i due limiti debbano essere gli stessi di anno in anno.

Osservazione: questa norma sta per essere modificata in quanto il parlamento ha approvato la delega al governo per una disciplina più organica dei bilanci delle piccole società.

I CRITERI DI VALUTAZIONE

Il D. Leg. 127 enuncia in forma dettagliata i criteri di valutazione nell'art. 2426 nella sua nuova formulazione. Una visione di sintesi è indicata nella tavola 10.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Anche in questo caso non ci si discosta dal criterio generale della valutazione al costo; vengono tuttavia specificati gli elementi fondamentali del criterio di valutazione che così possono essere specificati:

 a) La valutazione iniziale delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve essere di norma effettuata al costo di acquisto o di produzione.

Osservazione: rimane implicitamente ribadita la procedura cosiddetta patrimoniale di rilevazione delle immobilizzazioni acquisite con contratti di locazione finanziaria, secondo la quale il bene in locazione non può essere iscritto nello stato patrimoniale dell'utilizzatore; poiché l'acquisto si ha con il riscatto, sembra da esclu-

TAVOLA 10 | CRITERI DI VALUTAZIONE (ART. 2426)

Non devono essere modificati da un esercizio all'altro se non in casi eccezionali e motivati (nella prima colonna sono indicati i riferimenti contenuti nello stesso articolo 2426)

N.	VOCI O CLASSI DI ATTIVITÀ	CRITERI PROPOSTI
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIAU: TERRENI FABBRICATI IMPIANTI MACCHINARIO ATTREZZATURE ALTRI BENI IMMOBILIN CORSO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: COSTI DI IMPIANTO COSTI AMPLAMENTO COSTI DI R&S PUBBLICITÀ BREVETTO UTILIZZ. OP. INGEGNO CONCESSIONI, LICENZE MARCHI AVVIAMENTO IMMOBIL, IN CORSO ECC.	VALORE INIZIALE DA SCRIVERE NELLO STATO PATRIMONIALE - COSTO DI ACQUISTO - SE ACQUISTATE - COSTO DI PRODUZIONE - SE FABBRICATE COSTO DI FATTURA (AL NETTO DI IVA) + COSTI ACCESSORI DIRETTI (TRASPORTI, ASSICURAZ, ECC.) COSTO DI PRODUZIONE = COSTI DIRETTAMENTE IMPUTABILI (MATERIE, SERVIZI, MANODOPERA DIRETTA ECC.) + QUOTA COSTI INDIRETTI RAGIONEVOLMENTE IMPUTABILI RELATIVI AL PERIODO DI FABBRICAZIONE + ONERI FINANZIARI PER I PRESTITI FINALIZZATI ALLA FABBRICAZIONE
2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	NEL CORSO DELLA VITA DELL'IMMOBILIZZAZIONE, SE L'USO È LIMITATO NEL TEMPO, IL COSTO INIZIAI DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD AMMORTAMENTO SISTEMATICO SULLA BASE DI OPPORTUNI CRITERI. I CRITERI DI AMMORTAMENTO ADOTTATI DEVONO ESSERE MANTENUTI PER TUITA LA VITA DELL'IMMO BILIZZAZIONE. EVENTUALI MODIFICHE DEVONO ESSERE MOTIVATE NELLA NOTA INTEGRATIVA.
3	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	Nel corso della vita dell'immobilizzazione, se l'uso non è limitato nel tempo, occorre semmai procedere a una svalutazione.
4	İmmobilizzazioni materiali e immateriali	In ogni caso, nel corso della vita dell'immobilizzazione, per ogni immobilizzazione occorre procedere a una svalutazione se il valore di fine esercizio è inferiore al valori residuo da ammortizzare.
45 D. LEG. 127	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI	SE PRIMA DEL 1991 IL VALORE DI COSTO NON PUÒ ESSERE AGEVOLMENTE DETERMINATO, RIFERIRS AL VALORE NOTO PIÙ REMOTO.

SEGUE TAVOLA 10				
N.	voci o ciassi di attività	Criteri proposti		
12	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CASI PARTICOLARI) ATTREZZATURE	Anziché essere ammortizzate, possono essere iscritte per un valore costante negli anni, se costantemente rinnovate, se di importo irrilevante e se la composizione non muta.		
5	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CASI PARTICOLARI) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO RICERCA E SVILUPPO PUBBLICITÀ	SI ISCRIVONO ALL'ATTIVO SOLO SE HANNO UTILITÀ PLURIENNALE, OCCORRE IL CONSENSO DEL COLLEGIO SINDACALE, È D'OBBLIGO L'AMMORTAMENTO, AMMORTAMENTO DI NORMA ENTRO 5 ANNI, È AMMESSO UN AMMORTAMENTO PIÙ LUNGO SE DEBITAMENTE MOTIVATO,		
	Immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni Crediti Altri titoli Azioni proprie	Costo di acquisto comprensivo dei costi accessori, Tra cui anche gli eventuali tributi, commissioni, provvigioni		
3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	NEL CORSO DELLA VITA DELL'IMMOBILIZZAZIONE NON È POSSIBILE L'AMMORTAMENTO. È NECESSARIO PROCEDERE A UNA SVALUTAZIONE SE IL VALORE DI FINE ANNO È DUREVOLMENTE INFERIORE AL COSTO.		
3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (CASI PARTICOLARI)	Anziché al costo, possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. Procedura: Prendere l'ultimo bilancio della società partecipata Alfa e calcolare Capitale sociale + riserve + utile – dividendi ricevuti = patrimonio netto Alfa Val. Partecipaz. Alfa = Vpn [Alfa] = patrimonio netto Alfa x percentuale di partecipazione NB: occorre rettificare il patrimonio netto per eliminare gli utili fittizi da transazioni intergruppo. Nel primo anno di applicazione del metodo può accadere che: Costo > Vpn [Alfa] Calcolata la differenza: Costo - Vpn [Alfa] = differenza Occorre attribuirla se possibile a voci dell'attivo; il resto diventa avviamento da partecipazioni che deve essere ammortizzato. Se si mantiene il costo > Vpn [Alfa] occorre motivazione nella nota integrativa Non è previsto il caso in cui costo < Vpn (Alfa). Plusvalenze successive sono iscritte in una riserva non distribuibile.		
8	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE [CASI PARTICOLARI] CREDITI A LUNGO TERMINE	Devono essere iscritte al valore presumibile di realizzazione. Attenzione alle differenza di cambio. Occorrerebbe tenere conto degli interessi, inclusi nei prestiti, con l'attualizzazione.		

		SEGUE TAVOLA 10
N.	VOCI O CLASSI DI ATTIVITÀ	CRITERI PROPOSTI
9	ATTIVO CIRCOLANTE (CASI PARTICOLARI) RIMANENZE DI MAGAZZINO: MATERIE PRIME MATERIE SUSSIDIARIE MATERIALI CONSUMO PRODOTTI FINITI PRODOTTO IN CORSO SEMILAVORATI MERCI TITOLI ATTIVITÀ FINANZ, CIRCOLANTI	Di norma al costo particolare di acquisto (Merci, materie), di produzione (prodotti, semilavorati ecc.), o se minore al valore di realizzazione desumibile dal mercato. La svalutazione va eliminata se ne sono venuti meno i motivi.
10	ATTIVO CIRCOLANTE (CASI PARTICOLARI) RIMANENZE DI MAGAZZINO TITOLI ALTRI BENI FUNGIBILI	À discrezione, anziché a costo particolare, si possono utilizzare i metodi: costo medio ponderato, Fifo, Lifo. NB: non è necessario retificare il valore così ottenuto per tenere conto del valore di realizzazione, ma solo indicare la differenza, se significativa, nella n. 1 :
	Attivo circolante (casi particolari) Lavori in corso su ordinazione	À DISCREZIONE, O AL COSTO, O SULLA BASE DEI CORRISPETTIVI MATURATI.
12	Attivo circolante (casi Particolari) Materie prime Materie sussidiarie Materiale consumo	À discrezione possono essere iscritte per un valore costante negli anni, se costanțe mente rinnovate, se di importo irrilevante e se la composizione non muta.
2424 BIS	Ratei e riscontii	SI CALCOIANO IN PROPORZIONE DEL TEMPO PER COSTI E RICAVI COMUNI A DUE O PIÙ ESERCIZI
7	Disaggio di Emissione dei Prestiti obbligazionari	SI ATTRIBUISCE A CONTO ECONOMICO IN QUOTE DI AMMORTAMENTO, MA IL VALORE RESIDUO DA AMMORTIZZARE SI ISCRIVE TRA I RATEI E I RISCONTI ATTIVI.
2424 BIS	Trattamento di fine rapporto	CALCOLATO A NORMA DELL'ART, 2120
2424 BIS	FONDI PER RISCHI E ONERI	DETERMINATI SECONDO PRINCIPI DI: • FUNZIONAMENTO • COMPETENZA • PRUDENZA

SEGUE TAVOLA 10		
N,	VOCI O CLASSI DI ATTIVITÀ	CRITERI PROPOSTI
2427 N. 1	VALORI IN VALUTA	Non è previsto un criterio di conversione. Si dovrebbe adottare il criterio della conversione al cambio del giorno dell'operazione. I crediti e i debiti di fine anno si valutano al cambio di fine anno e le differenze di conversione: Se negative si iscrivono a CE (per il principio di prudenza); se positive si iscrivono in un fondo rischi su cambi.

dere la possibilità di accogliere in bilancio le immobilizzazioni prima del passaggio di proprietà che ne sancisce il definitivo acquisto.

- b) Si specifica la procedura per determinare il costo del nuovo art. 2426:
- b.1) nel costo di acquisto si includono anche i costi accessori quali i costi di trasporto, imballaggio, assicurazione ecc. che vengono quindi capitalizzati insieme con il costo principale;
- b.2) nel costo di produzione si predilige una configurazione di costo analoga al cosiddetto costo pieno così formato:
 - + COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE: MATERIE, LAVORO DIRETTO, SERVIZI
 - + COSTI INDIRETTI DI FABBRICAZIONE PER LA QUOTA RAGIONEVOLMENTE IMPUTABILE
 - + COSTI FINANZIARI PER I FINANZIAMENTI ALL'ACQUISTO O ALIA PRODUZIONE
 - = COSTO DI PRODUZIONE PER LA VALUTAZIONE INIZIALE
- c) Si specificano quelle che la IV Direttiva denominava rettifiche di valore; due sono quelle indicate:
- c.1) l'ammortamento sistematico necessario per ripartire nel tempo, secondo correlazione, il costo originario delle immobilizzazioni materiali che si utilizzano per un periodo limitato. Osservazione: la norma dispone che l'ammortamento debba essere commisurato al costo; non si fa cenno alla deducibilità del presumibile valore di eliminazione; tuttavia, poiché l'ammortamento dei fattori pluriennali deve essere effettuato «in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione», sem-

bra consequenziale dedurre che dal costo debba essere detratto il ricavo di eliminazione (qualora prevedibile con un ragionevole grado di incertezza), al fine di limitare l'ammortamento alla sola parte di costo correlata all'utilizzo del fattore, non alla sua eliminazione;

- c.2) la svalutazione non sistematica da attuarsi quando si rende necessario ridurre il valore residuo delle immobilizzazioni materiali; la svalutazione deve essere eliminata quando vengano meno i motivi che l'hanno prodotta.
- 3) Non viene esplicitamente menzionata la possibilità di rivalutazione delle immobilizzazioni materiali; possibilità che comunque esiste, come si deduce dalla lettura del precedente art. 2424 nel quale si specifica il contenuto dello stato patrimoniale; nella struttura dello stato patrimoniale, tra le voci del patrimonio netto, è infatti previsto il conto riserve di rivalutazione; tali riserve si creano quando per casi eccezionali si deroga al criterio del costo, per attuare una rivalutazione economica, o quando è consentita la rivalutazione monetaria da parte di leggi speciali.

I CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PARTECIPAZIONI: IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Un'importante novità viene introdotta esplicitamente per la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie. Mentre nella vecchia norma la valutazione era lasciata al prudente apprezzamento degli amministratori, che potevano anche, ma non necessariamente, riferirsi ai valori di Borsa, per i titoli quotati, o al valore riferito all'ultimo bilancio, per le altre partecipazioni, la nuova norma stabilisce la possibilità di optare tra:

- 1) la valutazione al costo di acquisto, comprensivo dei costi accessori;
- 2) la valutazione sulla base del cosiddetto metodo del patrimonio netto o equity method (o metodo dell'equivalenza).

Per comprendere il metodo del patrimonio netto, occorre ricordare che una partecipazione assegna all'impresa Alfa, che abbia acquistato le azioni o le quote al capitale di un'altra impresa, Beta, la proprietà ideale di una quota di capitale nella Beta. Per questo, a volte è opportuno valutare la partecipazione non al costo di acquisto, non al valore di mercato, non al valore di realizzo, ma a un valore proporzionale all'ammontare del capitale netto posseduto dalla Alfa nella Beta. Supponiamo che l'impresa Alfa abbia una partecipazione del 65% nella società per azioni Beta e che abbia acquistato le azioni a 950 milioni. Nell'anno in cui le partecipazioni devono essere valutate, il capitale netto dell'impresa Beta, così come si calcola dal suo stato patrimoniale, risulta formato dalle seguenti parti ideali:

Capitale netto del	L IMPREJA PARII	GIPAIA BEIA
CAPITALE SOCIALE	LIRE	600,000,000
Riserve di utili	URE	300,000.000
Utile dell'esercizio	URE	100,000,000
VALORE DELL'EQUITY	LIRE	1.000.000.000

Poiché l'impresa Alfa possiede il 65% del capitale dell'impresa Beta, si valutano le partecipazioni a un valore pari al 65% del capitale di Beta, cioè a 650 milioni che rappresenta il valore a equity (o equity value). Poiché le partecipazioni erano state acquistate a 950 milio-

ni, occorrerà interpretare e allocare opportunamente in bilancio il maggior valore di acquisto rispetto al valore del patrimonio netto, vale a dire 300 = 950 – 650. In proposito, al punto 4) del nuovo art. 2426 si specifica che:

- 1) Il maggior valore di acquisto rispetto al valore a equity, pari a 300 milioni può essere:
- 1.a) utilizzato (attribuito), totalmente o parzialmente, per attuare la rivalutazione economica di qualche bene ammortizzabile che si ritenga sottovalutato;
- 1.b) lascito, totalmente, o per il residuo dopo la parziale attribuzione ai beni ammortizzabili di cui al punto 1.a), iscritto nel dare dello stato patrimoniale con il significato di avviamento; tale valore deve essere ammortizzato in 5 anni (o in un periodo superiore se motivatamente); 1.c) portato tra i componenti di reddito negativi del conto economico come svalutazione delle partecipazioni.

Supponendo che si ritenga congruo attribuire la differenza di 300 in parte, per 100 a una rivalutazione di un terreno e in parte ad avviamento, per 200, si presenterebbero i seguenti valori:

Stato patrimoniale 1993				
ATTIVO		Passivo		
AWIAMENTO DA PARTECIPAZ.	200			
Terreni vecchio valore	100			
Partecip. In Beta (950 – 300)	650			

2) Eventuali aumenti del valore a equity, in successivi esercizi, devono essere iscritti in una riserva non distribuibile; pertanto, se la Alfa avesse nell'esercizio successivo determinato un valore a equity delle partecipazioni in Beta di 720, dovrebbe presentare i seguenti valori:

Stato patrimoniale 1994		
Аттуо	Passivo	
PARTECIP. IN BETA (950 – 300) 650		
	Riserva rivalutazione	
	PARTECIPAZIONI A EQUITY 70	

Osservazione. Alcune considerazioni appaiono utili:

- 1) Non viene esplicitamente menzionato il caso di quantificazione di una differenza in meno del costo rispetto al valore a equity, nell'ipotesi in cui l'equity value sia superiore al costo di acquisto delle partecipazioni stesse. Tale differenza negativa, tuttavia, potrebbe essere trattata sulla base di quanto dispone l'art. 33 del decreto 127/91 che disciplina la differenza negativa di consolidamento; tale valore infatti potrebbe essere iscritto in una voce del patrimonio netto della Alfa denominato riserva per la valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (o denominazione equivalente).
- 2) Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto, occorrerebbe in via preliminare rettificare il bilancio dell'impresa partecipata al fine di eliminare gli utili interni di gruppo, secondo le procedure previste per il bilancio consolidato; da ciò si deduce che la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto deve consentire all'impresa partecipante l'ottenimento di un bilancio in grado di esporre gli stessi risultati economici e patrimoniali netti che si determinerebbero nel bilancio consolidato, come chiaramente era già da tempo specificato nel documento n. 8 del Cndc, che espone dettagliatamente la procedura di applicazione del metodo del patrimonio netto.
- 3) Le partecipazioni e gli altri titoli e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni devono essere valutate al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

Nulla cambia nel criterio generale stabilito nella vecchia norma. Il punto 9) del nuovo art. 2426 prescrive, infatti, che le rimanenze di magazzino devono essere valutate al minor valore tra il costo di acquisto, o di produzione (come abbiamo specificato per le immobilizzazioni materiali) e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (criterio del minore tra il costo e il mercato così come è denominato dal documento n. 3 del Cndc).

Ci sono, tuttavia, due punti particolarmente interessanti. Innanzitutto, viene riconosciuta esplicitamente la possibilità di considerare anche i criteri di rotazione dei magazzini al fine di determinare il costo sulla cui base applicare il criterio generale del minore tra il costo e il mercato. Vengono citati, nell'ordine, i seguenti criteri: media ponderata, Fifo e Lifo.

Non viene indicato il criterio del prezzo al dettaglio, noto dalla normativa fiscale del Tuir, in quanto tale criterio è riconducibile a quello del costo. In secondo luogo, sono esplicitamente indicati, distintamente dalle altre rimanenze, anche i lavori in corso su ordinazione che, come è noto, vengono eseguiti solo dopo la stipula di un contratto nel quale sono fissati i corrispettivi. Per tali rimanenze (così vengono considerati i lavori in corso su ordinazione al numero C) I - 3) dell'art. 2424) si lascia la possibilità di effettuare la valutazione al valore di ricavo (corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza), abbandonando così il principio del costo per quello del ricavo. Ciò, comunque, non contrasta con il principio di realizzazione, in quanto per i lavori su ordinazione, venendo meno il rischio di commercializzazione, il margine di utile può ritenersi a tutti gli effetti realizzato non dal momento della stipulazione del contratto, ma da quello in cui si consegnano i beni prodotti.

Un ampio contenuto per la nota integrativa

Il contenuto della nota integrativa risulta molto ampio e certamente arricchito rispetto a quello del secondo comma dell'art. 2429 bis della vecchia normativa. Nella tavola 11 si sintetizzano i contenuti della nota integrativa.

	TAVOLA 11 IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA	
È PREVI	STO ANALITICAMENTE DALL'ART, 2426, MA ALTRI ARTICOLI RENDONO OBBLIGATORIE MENZIONI DI PARTICOLARI ELEMENTI	
ARTIC	DLO CONTENUTO DELLA NOTA	
MENZI	DNE DELLE DEROGHE A NORME GENERALI (NB; È RICHIESTA ANCHE LA MOTIVAZIONE)	
2423, 2423 2424 2424 2426, 2426, 2426, 2426	BIS DEROGHE AL PRINCIPIO DI COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE NEL TEMPO DEROGHE ALLA FORMAZIONE DI SP E CE COMPARATIVI ELEMENTI DI SP INCLUSI IN VOCI DIVERSE /2 MODIFICHE AI CRITERI DI AMMORTAMENTO /4 MOTIVARE AVVIAMENTO DA EQUITY /6 AMMORTAMENTO AVVIAMENTO IN N>5 ANNI	
ÈQUI	ILO INDICATO ANALITICAMENTE NELL'ART. 2427	
IL CON	itenuto dell'art. 2427 (NB; l'art. 2427 impone di indicare gli elementi prescritti e non di motivare la loro iscrizione)	
Norw	ie relative ai criteri di valutazione (i numeri della prima colonna sono quelli indicati nell'art. 2427)	
1)	Criteri di valutazione ex art. 2426 NB: motivare modifiche ai criteri di valutazione da un esercizio all'altro NB: motivare modifiche ai criteri di ammortamento NB: motivare ammortamento avviamento per N>5 anni	
1)	CRITERI DI CONVERSIONE VALORI IN VALUTA SIA IN CORSO D'ANNO SIA A FINE ESERCIZIO	
3)	CAPITALIZZAZIONE DEI - COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO - COSTI DI RICERCA E SVILUPPO - COSTI DI PUBBLICITÀ E CRITERI DI AMMORTAMENTO	
8)	Oneri finanziari capitalizzati	
Сом	POSIZIONE DI ALCUNE VOCI DI SP	
3)	Composizione costi capitalizzazione (si veda sopra)	
7)	COMPOSIZIONE - RATEI E RISCONTI - ALTRI FONDI - ALTRE RISERVE	
6)	Debiti e crediti distiniti per durata N>5 anni Debiti assistiti da garanzie e specificazione di queste	
Сом	POSIZIONE DI ALCUNE VOCI DI CE	
10)	RIPARTIZIONE DEI RICAVI E DELLE PRESTAZIONI - PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ - PER AREE GEOGRAFICHE	
11)	Proventi da partecipazioni diverse da dividendi	
12)	Suddivisione oneri finanziari	
13)	COMPOSIZIONE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	

	SEGUE TAVOLA 11		
14)	Composizione poste di interferenza fiscale ai n. 24 e 25 di CE		
16)	COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI		
DATI	NON A VALORE		
17)	DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E NUOVE AZIONI SOTTOSCRITTE DURANTE L'ESERCIZIO		
18)	DETTAGLIO (ENTITÀ, COMPOSIZIONE E DIRITTI) - AZIONI DI GODIMENTO - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI - E SIMILI		
5)	Elenco partecipazioni in imprese controllate o collegate con dettaglio di sede e di equity		
9)	IMPEGNI NON RISULTANTI DA STATO PATRIMONIALE; COMPOSIZIONE IMPEGNI E CONTI D'ORDINE SPECIFICANDO QUELL CON IMPRESE DI GRUPPO O COLLEGATE		
15)	Numero medio dei dipendenti		
Mov	/IMENTI DI VALORI		
2)	MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI - VALORE 1/1 - INCREMENTI - RIDUZIONI - PASSAGGI DA UNA ALL'ALTRA VOCE		
4)	Variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo. È previsto il rendiconto finanziario?		

Rimane confermato l'obbligo di indicare i criteri di valutazione, di svalutazione e di rivalutazione. Rimane pure confermato l'obbligo di dare il dettaglio del contenuto di alcune voci dello stato patrimoniale, con particolare riferimento a quelle che espongono costi capitalizzati o costi di natura finanziaria.

Rinviando alla nuova norma (art. 2427) per un dettaglio, mi sembra comunque opportuno presentare tre osservazioni.

Innanzitutto, si nota con piacere che è stato recepito esplicitamente l'obbligo di indicare la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività e secondo aree geografiche (punto 10). In secondo luogo, viene imposta l'esplicitazione dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci. In terzo luogo, si constata purtroppo che il legislatore ha definitivamente abbandonato l'idea di rendiconto finanziario.

Nel vecchio art. 2429 bis, al punto 3) del secondo comma, veniva fatto obbligo di indicare le variazioni intervenute nelle partite dell'attivo e del passivo. Tale obbligo era stato interpretato dal Cndc (Documento n. 2) come l'im-

posizione di includere nella relazione degli amministratori un vero e proprio rendiconto finanziario. Ora, invece, il nuovo decreto specifica singole voci per le quali occorre evidenziare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio (n. 2 e n. 4), confermando la prassi di specificare, per ogni voce, semplicemente gli incrementi e i decrementi. Il mantenimento della precedente dizione, eventualmente rafforzata, avrebbe forse consentito di introdurre nel nostro ordinamento anche il rendiconto finanziario malgrado il silenzio della direttiva.

SI MIGLIORA IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il nuovo art. 2428 non differisce nella sostanza da quanto previsto al primo e al terzo comma del vecchio articolo 2429 bis. Viene rafforzata l'informazione sulla gestione futura imponendo agli amministratori di indicare, oltre che i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, anche l'evoluzione prevedibile della gestione.